

1. GENERALITA'

1.1 I presenti termini e condizioni generali di vendita ("Condizioni") disciplinano l'offerta, la vendita e la consegna di tutti i prodotti e/o servizi (qui di seguito congiuntamente detti "Prodotti") da parte o per conto di Istituto delle Vitamine S.p.a., Via G. di Vittorio, 20090 Segrate/Milano, Italia ("DSM"), all'acquirente ("Acquirente") e si applicano a ogni transazione commerciale fra DSM e l'Acquirente.

1.2 Negoziando sulla base delle Condizioni, l'Acquirente ne accetta l'applicabilità ad ogni futura trattativa, anche se non esplicitamente richiamate.

1.3 **DSM esplicitamente rifiuta la applicazione di eventuali termini e condizioni generali dell'Acquirente.** Inoltre le Condizioni sostituiscono ogni eventuale precedente quotazione, comunicazione, accordo o intesa, verbali o scritti, fra le parti in relazione alla vendita e consegna dei Prodotti e la sua applicazione sarà preferita, sostituendoli, ad ogni eventuale termine e condizione di ogni ordine fatto dall'Acquirente e ad ogni eventuale termine e condizione sottoposto dall'Acquirente. In nessun caso la mancata obiezione da parte di DSM in ordine ai termini e condizioni stabiliti dall'Acquirente potrà essere intesa quale loro accettazione. Né l'inizio dell'esecuzione del contratto da parte di DSM né la consegna da parte della medesima potranno essere interpretati quale accettazione alcuna dei termini e condizioni dell'Acquirente. Ove le Condizioni differiscano da qualunque dei termini e delle condizioni dell'Acquirente, le Condizioni e ogni successiva comunicazione o condotta da parte o per conto di DSM, ivi incluse, senza limitazione alla generalità, la conferma d'ordine e la consegna dei Prodotti, costituiscono controproposta e non accettazione dei predetti termini e condizioni sottoposti dall'Acquirente. Ogni comunicazione o condotta dell'Acquirente che confermi l'accordo alla consegna dei Prodotti da parte di DSM, così come l'accettazione da parte dell'Acquirente di ogni consegna dei Prodotti da parte di DSM, costituirà accettazione incondizionata da parte dell'Acquirente delle Condizioni.

1.4 La versione attuale delle Condizioni è disponibile sui siti WWW.DSM-NUTRITIONALPRODUCTS.COM e WWW.UNLIMITEDNUTRITION-EU.DSM.COM. **DSM si riserva il diritto di emendare le Condizioni in qualunque momento. DSM notificherà all'Acquirente ogni eventuale emendamento inoltrando le Condizioni emendate all'Acquirente, pubblicandole sui predetti siti internet o in altro modo. Le Condizioni emendate entreranno in vigore nella data di notifica di detti emendamenti.** Le Condizioni emendate si applicheranno ad ogni transazione commerciale conclusa tra l'Acquirente e DSM successivamente alla data di detta notifica.

1.5 Ogni comunicazione elettronica tra DSM e l'Acquirente avrà funzione di originale e sarà considerata quale "comunicazione scritta" tra le parti. Il sistema di comunicazione elettronica utilizzato da DSM avrà funzione di unica prova del contenuto e del momento di consegna e ricezione di dette comunicazioni elettroniche.

2. QUOTAZIONI, ORDINI E CONFERME

2.1 Qualora non stabilito diversamente da DSM, le quotazioni fatte da DSM in qualunque forma non sono vincolanti per DSM e costituiscono mero invito all'Acquirente a sottoporre un ordine. Tutte le quotazioni emesse da DSM sono revocabili e soggette a modificazione senza preavviso. Gli Ordini non sono vincolanti finché non accettati da DSM per iscritto ("Ordini Confermati"). DSM avrà diritto di rifiutare qualunque ordine senza indicarne le ragioni.

2.2 Le quotazioni di prezzo basate su quantitativi stimati o ipotizzati sono soggette ad aumento nell'eventualità che le quantità effettivamente acquistate nel periodo specificato siano inferiori rispetto alle quantità stimate o ipotizzate.

2.3 Ogni consegna costituirà transazione commerciale separata e ogni mancata consegna non avrà conseguenze su consegne diverse.

3. PREZZI

3.1 I prezzi e le valute dei Prodotti di DSM sono quelli indicati nell'Ordine Confermato. Laddove non diversamente concordato, i prezzi di DSM includono l'imballaggio standard ma non l'imposta sul Valore Aggiunto né ogni ulteriore simile tassa, imposta, prelievo o addebito applicabile e applicato in ogni giurisdizione in relazione ai Prodotti o loro consegna ("Tasse"). L'importo di ogni Tassa applicata in relazione alla vendita di Prodotti all'Acquirente sarà a carico dell'Acquirente e sarà aggiunto in fattura ovvero fatturato separatamente da parte di DSM all'Acquirente. Qualora DSM riconosca uno sconto, detto sconto si riferisce esclusivamente alla consegna specificamente menzionata nell'Ordine Confermato.

3.2 Salvo che i prezzi siano stati indicati come definitivi da DSM nell'Ordine Confermato, DSM ha diritto di aumentare il prezzo dei Prodotti ancora da consegnare se i fattori di costo determinanti del prezzo hanno formato oggetto di aumento. Detti fattori includono, senza limitazione alla generalità: le materie prime e quelle ausiliarie, l'energia, i prodotti reperiti da DSM presso terze parti, gli stipendi, i salari, i contributi previdenziali, le imposte, i costi di spedizioni e i premi assicurativi. DSM notificherà all'Acquirente detto aumento, che non potrà eccedere l'aumento nei fattori determinanti del costo.

4. PAGAMENTO E CREDITO DELL'ACQUIRENTE

4.1 Ove non diversamente stabilito nell'Ordine Confermato, il pagamento dovrà essere effettuato in contanti, dariceversi da parte di DSM entro 30 (trenta) giorni successivi alla data della fattura di DSM. Tutti i pagamenti dovranno essere fatti senza alcuna deduzione in conto Tasse né compensazione né deduzione di importi ad altro titolo, ad unica eccezione delle compensazioni con importi non contestati ovvero il cui pagamento sia scaduto, liquido ed esigibile.

4.2 Il termine per il pagamento dei Prodotti ha carattere essenziale. DSM può, senza pregiudizio dei propri ulteriori diritti, addebitare interessi sui pagamenti scaduti al tasso annuo del 12% (dodici percento), ovvero al tasso massimo applicabile per legge, se minore, computati giornalmente dalla data di scadenza del pagamento sino a quella di effettivo saldo. Tutti i costi e le spese sostenuti da DSM per la riscossione dei pagamenti scaduti (inclusi, senza limitazione alla generalità, ragionevoli costi legali, di consulenza, di lite e quant'altro connesso a procedimenti giudiziari) resterà a carico dell'Acquirente.

4.3 Ogni pagamento effettuato dall'Acquirente verrà dapprima imputato a rimborso dei costi giudiziari e stragiudiziali, indi in conto interessi ed infine a fronte dei credito più antico, e ciò a prescindere da ogni eventuali diversa imputazione di pagamento effettuata dall'Acquirente.

4.4 Ogni contestazione relativa alla fattura deve essere notificata a DSM per iscritto entro 20 (venti) giorni dalla fattura. Decorso inutilmente detto termine, la fattura si intenderà approvata dall'Acquirente.

5. CONSEGNA E ACCETTAZIONE

5.1 Ove non diversamente stabilito nell'Ordine Confermato, tutte le consegne dei Prodotti verranno effettuate con la formula CIP (trasporto e assicurazione pagati fino al) luogo di destinazione. La formula CIP avrà il significato ad essa attribuito nell'ultima versione degli INCOTERMS pubblicata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, Francia, al momento dell'Ordine Confermato (vedi WWW.ICCWO.ORG/INCOTERMS).

5.2 Ove non diversamente stabilito nell'Ordine Confermato, il momento o la data di consegna da parte di DSM sono indicativi e non hanno carattere essenziale. DSM ha diritto di consegnare i Prodotti come indicato nell'Ordine Confermato in parti separate e di fatturarli separatamente. Il ritardo nella consegna di Prodotti non solleva l'Acquirente dal proprio obbligo di accettarne la consegna salvo che l'Acquirente si trovi nel ragionevole impedimento di accettare tale ritardata consegna. L'Acquirente è obbligato ad accettare i Prodotti e ad effettuare il

pagamento al prezzo confermato nell'Ordine Confermato per la quantità di Prodotti consegnata da DSM.

6. REVOCA

6.1 La colpevole mancata accettazione o il colpevole rifiuto da parte dell'Acquirente dei Prodotti ovvero la revoca dell'Ordine Confermato danno diritto a DSM di ottenere dall'Acquirente il pagamento, in aggiunta ad ogni ulteriore danno causato da detta condotta:

- (i) nel caso in cui i Prodotti non possano ragionevolmente essere rivenduti da parte di DSM ad una terza parte, il prezzo di detti Prodotti come indicato nell'Ordine Confermato; ovvero
- (ii) nel caso in cui i Prodotti possano essere rivenduti da parte di DSM a terzi, un importo a titolo di danno equivalente al 50% (cinquanta percento) del prezzo dei Prodotti quale indicato nell'Ordine Confermato, salvo che l'Acquirente possa dimostrare che il danno effettivamente subito da DSM sia inferiore al 50% del prezzo o non si sia verificato del tutto.

7. VERIFICA E CONFORMITA' ALLE SPECIFICHE

7.1 Alla consegna e durante il trattamento, l'uso, il mescolamento, la trasformazione, l'incorporazione, la lavorazione, il trasporto, lo stoccaggio, l'importazione e la (ri)vendita dei Prodotti ("Uso"), l'Acquirente è tenuto ad esaminare i Prodotti e verificare che i Prodotti consegnati rispettino le specifiche concordate per i Prodotti come indicato nell'Ordine Confermato ovvero, in assenza di specifiche concordate, le più recenti specifiche utilizzate da DSM al momento della consegna dei Prodotti ("Specifiche").

7.2 La denuncia dei vizi inerenti ai Prodotti deve essere effettuata per iscritto e essere ricevuta da DSM entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna con specifico riferimento a ciascun difetto, mancanza o carenza apparente alla ragionevole ispezione al momento della consegna, nonché 8 (otto) giorni dalla data in cui ogni altro tipo di vizio (ad esempio quelli occulti) sia stato o avrebbe dovuto essere scoperto, e comunque entro e non oltre il termine corrispondente al primo dei seguenti due eventi temporali: (i) 12 (dodici) mesi dalla data di consegna di Prodotti ovvero (ii) la scadenza dei Prodotti medesimi. Ogni Uso dei Prodotti vale quale accettazione incondizionata dei Prodotti a partire dalla data di consegna e rinuncia a qualunque pretesa con rispetto ad essi.

7.3 La determinazione di conformità alle Specifiche dei Prodotti consegnati spetta esclusivamente a DSM mediante analisi dei campioni o dei dati conservati di DSM e acquisiti dai lotti o dalle partite di produzione nelle quali i Prodotti sono stati realizzati, secondo i metodi di analisi utilizzati da DSM. In caso di disaccordo fra le parti in ordine alla qualità di un lotto o partita dei Prodotti forniti da DSM all'Acquirente, DSM sottoporrà campioni rappresentativi di detti lotti o partite a un laboratorio indipendente ragionevolmente accettabile dall'Acquirente onde determinare se il lotto o la partita in questione soddisfano le Specifiche. I risultati di detta analisi saranno vincolanti per le parti e la parte soccombente terrà a proprio carico i relativi costi di laboratorio.

7.4 I vizi in parti dei Prodotti non danno diritto all'Acquirente di respingere l'intera consegna dei Prodotti, salvo che l'Acquirente si trovi nel ragionevole impedimento di accettare la consegna della parte residua non viziate dei Prodotti. Eventuali denunce non modificano l'obbligazione dell'Acquirente di effettuare il pagamento come stabilito all'art. 4.

8. TRASFERIMENTO DEI RISCHI E DELLA PROPRIETA'

8.1 Il rischio sui Prodotti si trasferisce all'Acquirente secondo la versione applicabile degli INCOTERMS (vedi art. 5.1).

8.2 La proprietà dei Prodotti non si trasferisce all'Acquirente, restando interamente riservata a DSM sino a che DSM abbia ricevuto il pagamento per intero dei Prodotti, inclusi costi ed accessori quali interessi, addebiti, spese ecc.

8.3 Nell'eventualità di risoluzione di cui all'art. 16,

DSM, senza pregiudizio di ogni ulteriore propria ragione, ha diritto di richiedere la immediata restituzione dei Prodotti, ovvero di rientrarne in possesso, invocando il proprio riservato dominio.

9. LIMITAZIONE DI GARANZIA

9.1 DSM garantisce esclusivamente che alla data di consegna i Prodotti sono conformi alle Specifiche. Nell'eventualità in cui i Prodotti non siano conformi alle Specifiche, come determinato secondo l'art. 7, DSM può, a propria discrezione ed entro un ragionevole lasso di tempo, riparare o sostituire i Prodotti senza oneri per l'Acquirente, ovvero riconoscere un credito per detti Prodotti al prezzo indicato in fattura. Conseguentemente, **l'obbligazione di DSM è limitata esclusivamente alla riparazione o sostituzione dei Prodotti o al loro accredito.**

9.2 L'obbligazione di DSM di riparare, sostituire o accreditare può essere invocata alla ricezione da parte di DSM di tempestiva comunicazione delle reclamate non conformità dei Prodotti e, se applicabile, alla restituzione dei Prodotti, secondo quanto indicato all'art. 7.

9.3 **La presente garanzia è l'unica concessa e sostituisce ogni altra garanzia, dichiarazione, condizione o altro applicabile termine, espresso, implicito, stabilito per legge, per contratto o in altro modo, inclusa, senza limitazione alla generalità, ogni garanzia di commerciabilità, adeguatezza o idoneità per qualunque scopo, ovvero assenza di violazione di pretese di qualunque tipo sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti.**

10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

10.1 La responsabilità di DSM per pretese di qualunque tipo derivanti da, o connesse a, i Prodotti ed il loro Uso è limitata, ove si dovessero verificare, ai danni diretti subiti dall'Acquirente e non può in alcun caso eccedere il valore di vendita della partita difettosa del relativo Prodotto fornito all'Acquirente.

10.2 In nessuna circostanza DSM è responsabile nei confronti dell'Acquirente o di chiunque altro per danni, perdite, costi o spese di qualunque tipo e quindi speciali, incidentali, indiretti, conseguenti o a titolo risarcitorio, inclusi, senza limitazione alla generalità, quelli derivanti da perdita di avviamento, mancate vendite o mancati profitti, ritardo nella consegna, interruzione dell'attività lavorativa, mancata produzione, deperimento di prodotti terzi o per qualunque altra causa ovvero derivanti da, o connessi con, la violazione della garanzia, la violazione del contratto, dichiarazioni non veritiere, negligenza o quant'altro.

11. FORZA MAGGIORE

11.1 Nessuna delle parti è responsabile in alcun modo per danno, perdita, costo o spesa derivante da, o connessa con, ogni ritardo, restrizione, interferenza o mancata esecuzione di qualunque obbligazione nei confronti dell'altra causata da circostanza al di fuori del proprio ragionevole controllo, inclusi, senza limitazione alla generalità, il caso fortuito, la forza maggiore, l'ottemperanza a leggi e regolamenti anche di carattere amministrativo, ad ordini del giudice, il terremoto, l'inondazione, l'incendio, l'esplosione, la guerra, il terrorismo, la rivolta, il sabotaggio, l'incidente, l'epidemia, lo sciopero, la serrata, lo sciopero bianco, le controversie sindacali, la difficoltà nel reperimento della manodopera o delle materie prime, la mancanza o inadeguatezza del trasporto, l'interruzione dell'attività dello stabilimento o di macchinari essenziali, la riparazioni o manutenzione di emergenza, l'interruzione o carenza di approvvigionamenti energetici, i ritardi di consegna o i vizi nei prodotti forniti da fornitori o sub-appaltatori ("Forza Maggiore").

11.2 Ove si verificano eventi di Forza Maggiore, la parte che li subisce è tenuta ad informare prontamente l'altra parte con comunicazione scritta specificante la causa dell'evento e i termini in cui esso interferisce con l'esecuzione delle proprie obbligazioni derivanti dall'Ordine Confermato. Nell'eventualità di ritardo, l'obbligazione di consegnare è sospesa per un periodo uguale a

quello perso in ragione della Forza Maggiore. Ove peraltro un evento Forza Maggiore continuasse o fosse prevedibile che continui per un periodo superiore a 60 giorni successivi alla data di consegna concordata, ciascuna delle parti ha diritto di cancellare la parte coinvolta dell'Ordine Confermato senza alcuna responsabilità nei confronti dell'altra parte.

12. MODIFICHE E INFORMAZIONI; INDENNIZZO

12.1 Salvo che le Specifiche siano state pattuite come invariabili per un determinato periodo di tempo o una quantità di Prodotti, DSM si riserva il diritto di cambiare o modificare nel tempo senza preavviso le Specifiche e/o la produzione dei Prodotti e di sostituire i materiali utilizzati nella produzione e/o realizzazione dei Prodotti. L'Acquirente dà atto che i dati nei cataloghi DSM, i documenti illustrativi e le pubblicazioni descrittive distribuiti pubblicati sul sito Web di DSM possono conseguentemente essere modificati nel tempo senza preavviso.

12.2 L'Acquirente è tenuto a far ricorso esclusivamente alla propria esperienza professionale, al proprio know-how e al proprio giudizio in relazione ai Prodotti e all'Uso di essi da parte dell'Acquirente. La consulenza prestata da DSM non dà titolo ad alcuna obbligazione aggiuntiva. L'Acquirente si obbliga a tenere DSM salva ed indenne da ogni danno, perdita, costo, spesa, pretesa, richiesta e responsabilità (inclusa, senza limitazione alla generalità, quella del produttore) derivante da, o connessa a, i Prodotti e l'Uso dei Prodotti da parte dell'Acquirente.

13. RISPETTO DI LEGGI E STANDARD

13.1 L'Acquirente dà atto che l'Uso dei Prodotti può essere soggetto a requisiti o limiti stabiliti dalla Legge, da regolamento, da codici o Standard ("Leggi e Standard"). Unicamente l'Acquirente è responsabile (i) del rispetto delle Leggi e Standard connessi all'Uso che l'Acquirente intende fare dei Prodotti e (ii) dell'ottenimento di ogni necessaria approvazione o autorizzazione per tale Uso.

14. INDIPENDENZA DEI CONTRAENTI

14.1 DSM e l'Acquirente sono contraenti indipendenti, ed il rapporto creato in forza del presente accordo non costituisce rapporti di Agenzia.

15. DIVIETO DI CESSIONE E MODIFICA DI CONTROLLO

15.1 Nessuna delle parti può cedere alcuno dei diritti o obbligazioni di cui all'Ordine Confermato senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, tranne che a proprie affiliate o a una terza parte acquirente di tutti o di parte sostanziale dei propri cespiti o azienda relativi ai Prodotti.

15.2 DSM ha il diritto di risolvere l'Ordine Confermato con effetto immediato se in qualunque momento nel periodo di validità dell'Ordine Confermato una persona o gruppo di persone, senza rapporto con le persone che esercitano il controllo sull'Acquirente al momento della data dell'Ordine Confermato, acquisiscono detto controllo attraverso proprietà o esercizio del diritto di voto o in altro modo nei confronti dell'Acquirente. L'Acquirente è obbligato a comunicare a DSM la predetta acquisizione entro 10 giorni dal momento in cui essa si verifica. DSM può esercitare il proprio diritto di risolvere l'Ordine Confermato dandone notizia all'Acquirente con comunicazione scritta da inviarsi entro 10 (dieci) giorni a partire dalla data di ricezione di detta comunicazione.

16. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

16.1 Se l'Acquirente l'Acquirente è inadempiente alle proprie obbligazioni nei confronti di DSM e manca di fornire a DSM adeguata garanzia dell'esecuzione da parte dell'Acquirente stesso delle predette obbligazioni entro la data prevista di consegna; ovvero se l'Acquirente diventa insolvente o comunque incapace di effettuare il pagamento dei propri debiti a scadenza, ovvero viene messo in liquidazione (ad unica eccezione della liquidazione a scopo di riorganizzazione societaria) o nei confronti dell'acquirente viene introdotto procedimento

fallimentare o pre-fallimentare ovvero ancora se un amministratore giudiziario viene nominato per anche solo una parte delle attività dell'Acquirente ovvero infine se l'Acquirente stipula concordati anche stragiudiziali o effettua cessione di beni a beneficio dei propri creditori, DSM ha il diritto, dandone comunicazione scritta e senza pregiudizio dei propri maggiori diritti:

- (i) di pretendere la restituzione e rientrare in possesso di ogni Prodotto consegnato per il quale non sia stato effettuato il pagamento ed ogni costo relativo al recupero dei Prodotti rimarrà a carico dell'Acquirente; e/o
- (ii) di sospendere l'esecuzione o risolvere l'Ordine Confermato per la parte di prodotti ancora non consegnata, salvo che l'Acquirente faccia detto pagamento per i Prodotti in contanti ed in anticipo ovvero fornisca adeguata assicurazione di detto pagamento per i Prodotti a DSM.

16.1 In ogni evenienza di cui al precedente articolo 16.1, ogni pagamento in scadenza nei confronti di DSM si intenderà automaticamente scaduto in relazione a Prodotti consegnati all'Acquirente e non rientrati in possesso di DSM.

17. RINUNCIA

17.1 Il mancato esercizio da parte di DSM di qualunque delle previsioni delle Condizioni Generali, non potrà essere inteso quale rinuncia da parte di DSM al diritto di avvalersene e i diritti di DSM non subiranno alcun pregiudizio dal ritardo, mancanza o carenza di invocazione di detta previsione. Nessuna rinuncia da parte di DSM in relazione ad eventuali inadempimenti da parte dell'Acquirente alle proprie obbligazioni costituirà rinuncia nei confronti di inadempimenti precedenti o successivi.

18. NULLITÀ E CONVERSIONE

18.1 Nell'eventualità che uno o più dei patti delle Condizioni sia ritenuto invalido o non applicabile, ciò non comporterà in alcun modo la validità e l'applicabilità fra le parti dei rimanenti patti, intendendosi da essi eliminato. I patti che dovessero essere affetti da nullità o invalidità dovranno essere riformati nel rispetto degli scopi legali ed economici della loro originale previsione, per quanto permesso dalla legge.

19. LIMITAZIONE ALL'AZIONE

19.1 Salvo che espressamente qui stabilito, l'Acquirente non potrà introdurre alcuna azione se non dopo aver dato a DSM notizia della propria pretesa nei confronti di DSM medesima entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'evento diviene noto all'Acquirente e l'azione dovrà essere introdotta dall'Acquirente entro 12 (dodici) mesi da detta comunicazione.

20. LEGGE APPLICABILE E COMPETENZA TERRITORIALE

20.1 I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti da, o connessi a, l'Ordine Confermato e/o le Condizioni sono regolati, sono stati intesi e debbono essere interpretati ed eseguiti secondo la Legge italiana, senza riguardo alle norme ivi contenute sul conflitto di leggi. Non si applica invece la Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni dell'11 aprile 1980.

20.2 Le parti si dichiarano d'accordo a che ogni giudizio che possa essere introdotto da ciascuna di esse venga sottoposto esclusivamente avanti il Foro di Milano, senza limitazione alla facoltà d'Appello né pregiudizio del diritto di DSM di sottoporre la controversia ad ogni altro Foro alternativamente competente.

21. SOPRAVVIVENZA DI DIRITTI

21.1 I diritti e le obbligazioni delle parti sono vincolanti per le medesime e i relativi successori, cessionari autorizzati, dirigenti, responsabili, dipendenti, agenti e legali rappresentanti. La cessazione di uno o più dei diritti o delle obbligazioni delle parti, per qualunque motivo, non interferisce con i patti delle Condizioni che si intende che rimangano in vigore dopo tale cessazione.

- 22. TITOLI**
- 22.1 I titoli contenuti nelle Condizioni sono stati apposti per mera semplicità di lettura e non hanno effetto sulla costruzione ed interpretazioni delle Condizioni medesime.
- 23. PROPRIETA' INTELLETTUALE**
- 23.1 Ogni diritto di proprietà intellettuale derivante da, o connesso a, i Prodotti appartiene esclusivamente a DSM.
- 23.2 DSM non ha verificato la possibile esistenza di diritti di proprietà intellettuale di terzi che possano essere violati in conseguenza della vendita e/o consegna dei Prodotti e DSM non è responsabile per ogni perdita o danno in relazione a ciò.
- 23.3 La vendita dei Prodotti non comporta, implicitamente o esplicitamente, licenza di diritti di proprietà intellettuale relativi alle composizioni e/o applicazioni dei Prodotti, e l'Acquirente si assume espressamente ogni rischio di violazione dei diritti di proprietà intellettuale derivante dall'Uso dei Prodotti,
- sia singolarmente sia unitamente ad altri materiali o in ogni operazione di lavorazione.
- 24. LINGUA**
- 24.1 La versione originale delle Condizioni è stata predisposta in lingua inglese. Nell'eventualità di incongruenza o contraddizione tra la versione inglese e ogni sua traduzione, prevarrà la versione inglese.
- Versione: 1 Agosto 2009

Per accettazione

(L'Acquirente)

L'Acquirente dichiara altresì di approvare specificamente ex artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: 4 (Pagamento e credito dell'acquirente), 5 (Consegna e accettazione), 6 (Revoca), 7 (Verifica e conformità alle specifiche), 8 (Trasferimento dei rischi e della proprietà), 9 (Limitazione di garanzia), 10 (Limitazione di responsabilità), 11 (Forza Maggiore), 12 (Modifiche e informazioni; indennizzo), 13 (Rispetto di leggi e standard), 15 (Divieto di cessione modifica di controllo), 16 (Sospensione e risoluzione), 17 (Rinuncia), 19 (Limitazione all'azione), 20 (Legge applicabile e competenza territoriale), 21 (Sopravvivenza di diritti) e 23 (Proprietà intellettuale).

(L'Acquirente)